

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risoluzioni	305
-------------	-----

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	N°
Avviamenti lavorativi	44

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate, al 31 gennaio 2003 (art.3 Legge 68/99)

	Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a. Da 15 a 35 dipendenti	1232	531
b. Da 36 a 50 dipendenti	542	260
c. Oltre 50 dipendenti	7891	4721
d. Totale	9665	5462

12. Convenzioni (art.11 Legge 68/99) - periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a. Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	310	
b. Convenzioni stipulate	293	93

13. Durata delle convenzioni (art.11 Legge 68/99), in mesi

	N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a. Fino a 12 mesi	129	61
b. Da 13 a 24 mesi	37	1
c. Oltre i 24 mesi	61	31
d. Totale	227	51

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art.11 Legge 68/99 - periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N° disabili interessati
a. Tirocini formativi	0
b. Tirocini d'orientamento	0
c. Contratti di formazione lavoro	1
d. Contratti di apprendistato	3
e. Iniziative ex art.11, c.5 L. 68/99	0
f. Totale	4

15. Convenzioni (art.12 Legge 68/99) - periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°
a. Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b. Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art.12 Legge 68/99), in mesi

	N° delle convenzioni
a. Fino a 12 mesi	0
b. Da 13 a 24 mesi	0
c. Oltre i 24 mesi	0
d. Totale	0

## 17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art.5 Legge 68/99)

	N°
a. Esoneri parziali	42
b. Compensazioni intraregionali	29
c. Sospensioni temporanee (art.3, c.5 L. 68/99)	25

## 18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	573


## 19. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.14 Legge 68/99) \*\*\*

a. Consistenza finanziaria del Fondo come da Bilancio di Previsione Iniziale dell'anno 2003	
b. Risorse complessive affluite al Fondo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	
c. Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	

## 20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
a. Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	4
b. Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	8
c. Totale sanzioni	12

\*\*\* vedi relazione allegata



*Allegato*



## PROVINCIA DI UDINE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

adottata nella sessione straordinaria in data

**25 GIUGNO 2003**

sotto la Presidenza del Sig. D'ANDREA p.i. Fabio con l'assistenza del Segretario Generale STRACUZZI dott. Carmelo e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:

1) ANTONELLI Renato	Pres.	17) MENIS Giordano	Pres.
2) BARDINI prof. Claudio	Pres.	18) MENIS prof. Paolo	Ass.
3) BURELLI ing. Aldo	Ass.	19) MORETTI Elisetta	Pres.
4) CARLANTONI dott. Renato	Ass.	20) PERTOLDI p.i. Flavio	Pres.
5) CIVIDINI dott.ssa Tiziana	Pres.	21) PICCO p.i. Enore	Ass.
6) COLLAONE Paolo	Pres.	22) PIUZZI Adriano	Pres.
7) CORLEONE dott. Francesco	Ass.	23) PRAVISANO rag. Ezio	Ass.
8) COSTANTINI rag. Pio	Pres.	24) PRESSACCO prof. Flavio	Pres.
9) D'ANDREA p.i. Fabio	Pres.	25) PROVINI rag. Maddalena	Ass.
10) DECORTE dott. Enio	Pres.	26) QUAI p.i. Marco	Pres.
11) DEGANUTTI Fausto	Pres.	27) SANDRUVI p.i. Claudio	Pres.
12) DEL FRATE arch. Pietro	Ass.	28) STRASSOLDO prof. Marzio	Pres.
13) DELLA PIETRA m.a Patrizia	Pres.	29) TONUTTI dott. Giancarlo	Ass.
14) GASPARUTTI dott.ssa Micheia	Ass.	30) TOSO rag. Ermenegildo	Pres.
15) MACORIG dott. Daniele	Pres.	31) ZANIN arch. Piero Mauro	Ass.
16) MARCHETTI dott. Fabio	Pres.		

N° 32974/03 di Prot.

N° 46 d'ordine

**OGGETTO: N° 9** Approvazione "Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni e dei Comitati Provinciali per il Lavoro".

Premesso che con l'art. 4 della L.R. 25/01/2002 n. 3 avente ad oggetto: «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002)» si è disposto, tra l'altro, il trasferimento dal 1° luglio 2002 dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Province delle funzioni svolte dagli Uffici della "Agenzia Regionale per l'Impiego" presenti sul territorio provinciale, di cui all'art. 26 della L.R. 14/01/1998 n. 1;

Visto l'articolo 11 - comma 4 della L.R. 15/05/2003 n. 13 con la quale sono stati prorogati gli Organi Collegiali previsti dagli articoli 33, 37, 38 e 38bis della legge regionale n. 1/1998 e che pertanto gli stessi rimangono in carica fino all'istituzione di Organismi analoghi da parte della Provincia e comunque non oltre il 31 dicembre 2002;

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale 20 febbraio 2003 nn. 18362/03-47 con la quale è stato disposto di apportare alcuni correttivi all'assetto strutturale e alla dotazione organica dell'Ente suddividendo la "Area Servizi alle Persone e alle Comunità" in due distinte Direzioni e ricomprendendo il "Servizio Lavoro e Collocamento" nella "Direzione d'Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 13 marzo 2003 nn. 24723/03-80 con la quale si è autorizzato il Dirigente del "Servizio Lavoro e Collocamento" a provvedere - in attesa che gli Organismi di cui all'art. 11 - co. 4 della L.R. n. 13/2002 vengano formalmente costituiti e inizino la loro attività - a quanto necessario al fine di non provocare né interruzioni di servizio, né disservizi nell'espletamento delle procedure che prima venivano sottoposte al parere delle Commissioni;

Vista la nota della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta in data 30/12/2002 con la quale si sollecita la tempestiva istituzione da parte delle Province degli Organi Collegiali in scadenza;

Rilevata la necessità di istituire la «Commissione Provinciale per il Lavoro» in sostituzione della "Commissione Bilaterale per l'Impiego" la quale si articolerà in "Sottocommissioni" e "Comitati" per specifiche materie, come espresso nell'allegato che è parte integrante del presente atto;

Considerato inoltre che risulta rilevante, per la specificità e complessità della tematica, istituire il «Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili» per definire in maniera organica la collaborazione con le Strutture e gli Organismi operanti e dedicati all'handicap;

Ritenuto di approvare il «Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni e dei Comitati Provinciali per il Lavoro» così come specificato nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente delibera - ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49/1991 - immediatamente eseguibile, stante l'urgenza che gli Organismi in parola diventino operativi;

Accertato che la Giunta Provinciale nella seduta 03/04/2003 con direttiva prot. 33178/03 ha dato un preventivo parere favorevole allo schema di proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale e che in data 26/03/2003 e 02/04/2003 lo stesso è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente "Cultura, Solidarietà Sociali e Pari Opportunità";

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzioni di spesa e che pertanto non è "rilevante ai fini contabili";

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - co.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Riscontrato che sono entrati in sala i Consiglieri Provini, Del Frate, Zanin e Corleone mentre sono usciti i Consiglieri Costantini, Pertoldi, Toso e Cividini (20 presenti);

Rammentata la discussione riportata nell'apposito verbale e che durante la stessa sono intervenuti l'assessore Cigolot ed i Consiglieri Moretti, Corleone, Collaone, Antonelli, Bardini, Sandruvi, Pressacco, Zanin, Provini e Giordano Menis, nonché il Presidente Strassoldo;

A voti palesi - resi per alzata di mano - n° 19 favorevoli e n° 1 astenuto (Pressacco) e separatamente per quanto concerne l'immediata esecutività,

## DELIBERA

- 1) di approvare il «Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni, e dei Comitati Provinciali per il Lavoro» così come specificato nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che alla loro composizione si

provvederà con decreto presidenziale a seguito dell'avvenuta designazione da parte delle diverse categorie e componenti interessate;

- 2) che la «Commissione Provinciale per il Lavoro» è tenuta a riferire almeno due volte all'anno alla Commissione Provinciale Competente e al Consiglio Provinciale sull'andamento della propria attività;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE**

*f.to* D'ANDREA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* STRACUZZI

- ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE PROT. 32974/03 -

**PROVINCIA DI UDINE**

**FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE, DELLE SOTTOCOMMISSIONI  
E DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL LAVORO.**

Indice

**TITOLO I - COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO**

- Art. 1 - Commissione Provinciale per il Lavoro
- Art. 2 - Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro
- Art. 3 - Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro
- Art. 4 - Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro
- Art. 5 - Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro

**TITOLO II - SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO**

- Art. 6 - Sottocommissioni Provinciali per il Lavoro
- Art. 7 - Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili
- Art. 8 - Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro
- Art. 9 - Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro

**TITOLO III - COMITATO TECNICO PROVINCIALE**

- Art. 10 - Comitato Tecnico Provinciale

**TITOLO IV - COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DEI  
CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA**

- Art. 11 - Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista

**TITOLO V - REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

- Art. 12 - Assenze ingiustificate
- Art. 13 - Dimissioni e revoca
- Art. 14 - Avviso di convocazione
- Art. 15 - Convocazione della seduta
- Art. 16 - Partecipazione alle sedute
- Art. 17 - Validità della seduta
- Art. 18 - Votazioni
- Art. 19 - Processo verbale
- Art. 20 - Regolamento interno

**TITOLO VI - OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL LAVORO**

- Art. 21 - Osservatorio Provinciale del Lavoro

**TITOLO I – COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO****Art. 1 – Commissione Provinciale per il Lavoro**

1. È istituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale organo permanente di consultazione e concertazione con le parti sociali in materia di lavoro, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e di gestione dei servizi pubblici per l'impiego.
2. Essa ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.

**Art. 2 – Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro**

1. La presidenza della Commissione spetta al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale al lavoro da lui delegato ovvero, in loro assenza, al Vicepresidente.
2. La Commissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.
3. Le funzioni di Presidente della Commissione, in caso di assenza dei soggetti di cui ai commi precedenti, vengono esercitate dal componente più anziano tra i membri presenti.
4. Il Presidente convoca la Commissione, fissa l'ordine del giorno e ne assume la direzione, ordinando ogni attività al fine del corretto svolgimento delle riunioni.

**Art. 3 – Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro**

1. La Commissione è composta da:
  - a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale al lavoro da lui delegato;
  - b) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni degli industriali comparativamente più rappresentativi a livello provinciale, di cui uno in rappresentanza della piccola impresa;
  - c) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni degli artigiani comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
  - d) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni delle centrali cooperative comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
  - e) due componenti effettivi designati dalle organizzazioni del settore agricolo comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
  - f) due componenti effettivi designati dalle organizzazioni operanti nel settore del commercio e del turismo comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
  - g) tredici componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
  - h) la consigliera o il consigliere di parità di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196.
2. L'individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello provinciale deve avvenire in presenza di almeno due dei seguenti criteri: a) aver sottoscritto contratti nazionali, accordi o protocolli d'intesa o aver partecipato a progetti con la Provincia sulle problematiche dell'occupazione; b) aver partecipato a tavoli di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione professionale; c) criteri adottati per la nomina del Comitato Provinciale I.N.P.S.



3. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma precedente, viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche in presenza dei membri effettivi ma in questo caso senza diritto di voto.
4. Ai lavori della Commissione, su proposta del Presidente e con deliberazione favorevole della maggioranza dei membri presenti, possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto:
  - a) il dirigente amministrativo della struttura cui sono attribuite le competenze in materia di politica del lavoro e di servizi per l'impiego, o un suo delegato;
  - b) amministratori e funzionari di istituzioni pubbliche e soggetti privati che operano nel mercato del lavoro e nel campo della formazione professionale;
  - c) esperti di materie inerenti alle funzioni della Commissione, in particolare diritto del lavoro, sociologia, statistica;
  - d) rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che si occupano dell'inserimento lavorativo dei disabili, dei lavoratori extracomunitari nonché delle fasce deboli della popolazione;
  - e) rappresentanti delle istituzioni scolastiche secondarie, dell'Università, degli istituti di formazione professionale operanti sul territorio, degli ordini professionali dei Consulenti del lavoro e di ogni altro ordine professionale e organizzazione che si occupa di lavoro;
  - f) rappresentanti dei Comuni, dei Comprensori montani, dei Distretti e dei Consorzi industriali della Provincia;
  - g) altri soggetti proposti dal Presidente o da un terzo dei membri della Commissione.

#### **Art. 4 – Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro**

1. Le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) a g), provvedono a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'Amministrazione Provinciale. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Presidente della Provincia può comunque provvedere alla costituzione della Commissione in presenza della metà delle designazioni previste e può sempre procedere alla successiva integrazione.
2. I membri della Commissione, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
3. La Commissione Provinciale per il Lavoro dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale.
4. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
5. I membri decaduti della Commissione continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

#### **Art. 5 – Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro**

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro locale e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani e di

reinserimento professionale, con particolare riguardo ai lavoratori ultracinquantenni, nonché dei lavoratori extracomunitari, nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la Commissione, con funzioni di indirizzo, consultive e concertative, adotta ogni iniziativa utile e in particolare:

- a) svolge funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro locale anche per il tramite dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro;
  - b) svolge funzioni e compiti di proposta, indirizzo e progettazione in tema orientamento, formazione professionale, avviamento al lavoro, servizi per l'impiego e politiche del lavoro relativamente alle funzioni di competenza provinciale, nonché funzioni e compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Provincia;
  - c) valuta l'impatto e verifica i risultati delle politiche del lavoro comunitarie, nazionali, regionali e locali;
  - d) al fine di svolgere le funzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) può commissionare all'Osservatorio Provinciale del Lavoro ricerche ed approfondimenti concernenti le dinamiche del mercato del lavoro locale ovvero può suggerire all'Amministrazione Provinciale di incaricare altri enti di ricerca;
  - e) definisce gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei «centri per l'impiego»;
  - f) definisce i criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni tra l'Amministrazione provinciale e soggetti pubblici e privati autorizzati ovvero accreditati dalle leggi vigenti allo svolgimento di attività di mediazione o intermediazione di manodopera;
  - g) esprime, a richiesta del Consiglio provinciale o della Giunta provinciale, pareri non vincolanti entro trenta giorni dalla richiesta medesima, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso positivamente;
  - h) svolge ogni altra funzione già attribuita alla soppressa Commissione bilaterale per l'impiego di cui all'art. 33 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1;
  - i) esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione vigente e nei limiti e con le modalità di cui all'art. 40 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, decide i ricorsi contro i provvedimenti emanati, nelle materie delegate, dagli organi dell'Amministrazione provinciale ovvero dalle Sottocommissioni di cui al titolo II del presente regolamento.
2. L'Amministrazione provinciale, anche tramite i Centri per l'impiego e l'Osservatorio Provinciale del Lavoro, con cadenza semestrale ovvero su istanza di 1/3 dei componenti della Commissione Provinciale per il Lavoro, deve fornire alla Commissione Provinciale per il Lavoro, ogni notizia sulla propria attività in materia di lavoro e tutte le informazioni utili per l'attività della Commissione stessa.

## **TITOLO II – SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO**

### **Art. 6 – Sottocommissioni Provinciali per il Lavoro**

1. La Commissione Provinciale per il Lavoro in sede di prima convocazione costituisce la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, la Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro, la Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro, ciascuna dotata di poteri deliberanti.

2. Le Sottocommissioni di cui al comma 1, sono nominate con decreto del Presidente della Provincia.
3. La Commissione Provinciale per il Lavoro a maggioranza dei componenti effettivi può costituire nuove Sottocommissioni non dotate di poteri deliberanti, anche a carattere tematico.
4. La composizione delle Sottocommissioni deve essere tale da:
  - a) permettere la partecipazione di membri della Commissione Provinciale per il Lavoro e di membri esterni;
  - b) permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
  - c) attribuire la presidenza ad un esponente dell'Amministrazione provinciale.
5. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima.

#### **Art. 7 - Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili**

1. Alla Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 38 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12.
2. ~~La Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili è composta:~~
  - a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
  - b) da un rappresentante designato dalle Aziende Sanitarie operanti sul territorio della Provincia;
  - c) dal Presidente del Comitato Tecnico;
  - d) da un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'art. 2, comma 2, legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17;
  - e) da tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali;
  - f) da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
  - g) da sei componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).
3. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 8 - Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro**

1. La Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro collabora con l'Amministrazione provinciale relativamente allo svolgimento delle funzioni e compiti ad essa affidati. In particolare svolge funzioni inerenti:
  - a) l'approvazione delle liste di mobilità;
  - b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;
  - c) propone l'adozione di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 per le lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità.
2. La Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro è composta:

- a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
  - b) da otto componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).
3. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 9 – Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro**

1. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro è organo di concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale. In particolare concerta misure per la riqualificazione e la ricollocazione del personale considerato eccedente in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
2. Ove previsto dalla legge la Sottocommissione svolge le funzioni e compiti in materia di approvazione dei progetti propedeutici alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro e ogni altro contratto a finalità formativa previsto dalla normativa vigente.
3. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive è composta:
  - a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
  - b) da otto componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).
4. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

### **TITOLO III – COMITATO TECNICO PROVINCIALE**

#### **Art. 10 – Comitato Tecnico Provinciale**

1. È istituito il Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili per l'esercizio dei compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e per ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il Comitato Tecnico Provinciale collabora con la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, formula proposte finalizzate al collocamento mirato ed esprime valutazioni sulla ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni previste dall'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Il Comitato Tecnico Provinciale è composto da:
  - a) un medico;
  - b) uno psicologo;
  - c) un assistente sociale;
  - d) un operatore dei servizi territoriali previsti dall'art. 2, comma 2, legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.
  - e) un operatore dei dipartimenti di salute mentale della Provincia.
4. Il Comitato Tecnico Provinciale nomina il Presidente tra i suoi membri.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore del Centro per l'Impiego di Udine.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Centro per l'Impiego di Udine con qualifica non inferiore a segretario addetto al servizio collocamento obbligatorio.
8. I membri del Comitato Tecnico Provinciale sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente.
9. Il Comitato Tecnico Provinciale dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale
10. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
11. I membri decaduti del Comitato Tecnico Provinciale continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

#### **TITOLO IV – COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DEI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA**

##### **Art. 11 – Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è istituita la Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 2, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113, per l'esercizio dei compiti già di competenza della soppressa Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 37, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
2. La Commissione è composta da:
  - a) il Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o un suo delegato, che ne assume la presidenza;
  - b) da tre esperti in lettura, scrittura e telefonia Braille.
3. I membri della Commissione di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente.
4. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale.
5. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
6. I membri decaduti continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

#### **TITOLO V – REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

##### **Art. 12 – Assenze ingiustificate**

1. I componenti degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti, decadono nel caso di assenza priva di valida giustificazione reiterata per tre sedute consecutive.
2. La procedura di sostituzione del componente decaduto deve essere attivata al più tardi nella seduta successiva a quella in cui viene dichiarata la decadenza dalla carica.

**Art. 13 – Dimissioni e revoca**

1. Le dimissioni dalla carica di un membro effettivo o supplente devono essere presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'organo collegiale di cui in dimissionario è membro.
2. Le dimissioni hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza del Presidente dell'organo collegiale.
3. Le organizzazioni e associazioni possono revocare i membri effettivi e supplenti dalle stesse nominati.
4. La procedura di sostituzione del componente dimessosi o revocato deve essere attivata al più tardi nella seduta successiva a quella in cui il collegio prende atto delle dimissioni o della revoca.
5. Le dimissioni o la revoca dalla Commissione Provinciale per il Lavoro implicano le dimissioni o la revoca dalle Sottocommissioni.

**Art. 14 – Avviso di convocazione**

1. La convocazione dell'organo collegiale deve essere fatta con avviso scritto inviato ai componenti effettivi e supplenti con lettera raccomandata a.r. e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve pervenire al destinatario almeno sette giorni prima della riunione.
2. Nei casi di urgenza gli avvisi di convocazione possono essere diramati con telegramma o telefax da inviarsi almeno quarantotto ore prima della seduta e contenente la sommaria indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'organo collegiale a maggioranza degli aventi diritto può prevedere modalità di convocazione diverse da quella indicata ai commi precedenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio eletto per questi fini da ciascun componente effettivo o supplente dell'organo collegiale.

**Art. 15 – Convocazione della seduta**

1. L'organo collegiale è convocato dal suo Presidente quando si ritenga necessario ovvero quando lo richieda la metà dei suoi membri effettivi, nel qual caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato al Presidente almeno quattordici giorni prima.

**Art. 16 – Partecipazione alle sedute**

1. Ai componenti degli organi collegiali non è riconosciuta alcuna indennità né alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, viene riconosciuta al Presidente del Comitato Tecnico Provinciale una indennità annua la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Provinciale, mentre ai componenti del Comitato Tecnico Provinciale ed ai componenti della Commissione Provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista viene riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Provinciale.

**Art. 17 – Validità della seduta**

1. Salvo il caso del Comitato Tecnico Provinciale, l'organo collegiale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi, verificata all'inizio della seduta, e si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

**Art. 18 – Votazioni**

1. Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sole votazioni riguardanti valutazioni su componenti effettivi o supplenti dell'organo avvengono a scrutinio segreto, mediante schede. In tali casi saranno nominati due scrutatori.

**Art. 19 – Processo verbale**

1. Salvo il caso del Comitato Tecnico Provinciale, i compiti di segreteria sono assicurati dall'apposita struttura facente capo all'Amministrazione Provinciale.
- ~~2. Il processo verbale delle riunioni viene redatto in modo sintetico riportando le determinazioni adottate.~~
3. I processi verbali delle riunioni, depositati presso la segreteria dell'organo collegiale, sono sottoposti all'approvazione del medesimo organo nella seduta successiva.

**Art. 20 – Regolamento interno**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, il funzionamento di ciascun organo collegiale è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale medesimo.

**TITOLO VI – OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL LAVORO****Art. 21 – Osservatorio Provinciale del Lavoro**

1. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito l'Osservatorio Provinciale del Lavoro quale servizio di supporto delle attività della Provincia in relazione alle funzioni a questa delegate con l'art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
2. Le funzioni di indirizzo dell'attività, di valutazione dei risultati e di controllo sul funzionamento dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro sono esercitate dalla Commissione Provinciale per il Lavoro per il tramite del suo Presidente.
3. L'Osservatorio Provinciale del Lavoro provvede, tra l'altro a:
  - a) effettuare una valutazione sistematica dei dati relativi al mercato del lavoro provinciale;
  - b) valutare gli effetti delle politiche provinciali per il lavoro e la formazione;
  - c) valutare l'impatto occupazionale della spesa pubblica comunitaria, nazionale, regionale, provinciale.



**PROVINCIA DI TRIESTE**  
CONSIGLIO PROVINCIALE

LOMA

non segretata avanti  
immediatamente eseguita

**DELIBERAZIONE N. 92**

**Seduta n. 46**

Estratto del verbale delle adunanze del Consiglio Provinciale

**OGGETTO:** Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro - Modifica Artt. 2, 3, 4, 5 e 7 dei criteri di funzionamento.

Addì diciotto del mese di dicembre dell'anno duemilatre si riunito in Trieste nella sala consiliare della Provincia, piazza Veneto 4, in seduta di ..... convocazione, convocato da Presidente nei modi e nei termini di legge, il Consiglio Provinciale ad ore 18:30 per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

	pres.	ass.		pres.	ass.
SCOCCIMARRO Fabio		X	FRONTALI Eliana	X	
AMBROSI Giacomo	X		LOBIANCO Rocco	X	
ATTRUIA Aldo	X		MONTINI Annalisa	X	
CANDOT Giorgio	X		NOVACCO Alessandro	X	
CARBONI Viviana		X	RADOVIC-Nevo	X	
CECCO Giorgio	X		ROMITA Massimo	X	
COLA Giovanni	X		RUSSIGNAN Alberto	X	
CREVATIN Franco	X		SKERK Marisa	X	
DE GATA Nicola		X	TAMARO Fulvio	X	
DEGRASSI Piero	X		VASCON Antonietta		X
DI DONATO Michele	X		VASCOTTO Marco	X	
FACHIN Elisabetta		X	VISIOLI Dennis	X	
FONDA Dino	X		<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

Parere di regolarità sotto il profilo tecnico: favorevole  
Trieste, 18/08/2003 la Dir. Funz. Politiche Attive del Lavoro  
f.to Manuela Sinigoi

preso nota dall'Area III  
Trieste, 14/11/2003 Il Direttore dell'AREA III  
f.to Fulvio Della Vedova

Nel numero legale di 20

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori:

GRECO Massimo		X	GRIZON Claudio		X
DRABENI Marco		X	TAMARO Fulvio	X	
TONONI Piero	X		GIACOMELLI Claudio	X	
GALETTI Guido	X				

Presiede Il Vice Presidente del Consiglio Giorgio CECCO

Partecipa Il Segretario Generale Regg. Alberto GAGLIARDI

dempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività  
R. 12.9.1991 n. 49 e succ. mod.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
Comitato Regionale di Controllo

si attesta che la presente deliberazione:  
viene esposta da oggi, 23/12/2003, all'Albo  
dell'Amministrazione Provinciale e vi rimarrà fino al  
07/01/2004;

N. .... Reg.C.C. N. .... di Prot.  
Ravvisato legittimo dal Comitato Regionale di Controllo nella  
seduta del .....  
Udine, addì .....

viene comunicata ai Capigruppo consiliari:  
Trieste, 23/12/2003 Il Funzionario Responsabile

IL PRESIDENTE

per copia conforme  
IL SEGRETARIO f.to

attesta altresì che:  
entro il 02/01/2004 non sono pervenute richieste ai sensi  
dell'Art. 28.3/L.R. 49/91 - come sost. dall'Art. 3.3/L.R. 13/02;  
non essendo sottoposta a controllo è divenuta esecutiva il  
03/01/2004;

p.c.c.: Trieste, li .....  
Il Funzionario Responsabile

Trieste, 08/01/2004 Il Funzionario Responsabile

Eventuali reclami: